

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0271 DEL 13/01/79**

*Il compenso spettante al professionista che sia receduto dal rapporto per giusta causa, a norma dell'art.2237 secondo comma, Cod. Civ., deve essere determinato secondo il criterio di gradualità delle fonti stabilito dall'art. 2233 Cod. Civ. e quindi, in primo luogo, nella misura convenzionale, con i pattuiti sconti e bonifici e con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno, tale essendo il trattamento economico riservato al professionista nell'anzidetta ipotesi di recesso, non assimilabile a quella della sospensione dell'incarico ad opera del cliente, per la quale soltanto l'art.10 secondo comma della legge 2 marzo 1949, n.143, prevede il risarcimento del maggior danno.*

*Il compenso per prestazioni parziali previsto dall'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n.143, non spetta al professionista che sia receduto dal rapporto per giusta causa a norma del secondo comma dell'art.2237 Cod. Civ., non essendo tale ipotesi equiparabile a quella della sospensione dell'incarico per determinazione unilaterale del cliente, nella quale l'anzidetto compenso compete.*